

SEGNALAZIONE

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”.

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per lo Sviluppo Economico

Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare le seguenti considerazioni con riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*.

Come noto, all'inizio del 2008 il legislatore italiano ha modificato le modalità di commercializzazione dei diritti televisivi tramite il Decreto Legislativo n. 9/2008 (di seguito, Decreto), che segna il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi (ad esempio gli incontri di calcio) ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione (ad esempio, il Campionato di Serie A) e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa.

Oltre alle modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi, nel Decreto, il legislatore ha disciplinato *i)* i criteri di massima per la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e *ii)* individuato nell'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione il soggetto preposto alla determinazione dei criteri di dettaglio di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione medesima.

Tali finalità sono riportate nel Titolo III del Decreto, articoli 21-26, recante la “Ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi”. L’articolo 25, riferito alla “Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione”, stabilisce i criteri generali che devono essere rispettati nella ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi, in modo da garantire l’attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l’attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, prevedendo quanto segue: *i)* la quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i *club* partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento e *ii)* la quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d’utenza¹. Il successivo articolo 26 riguarda la disciplina relativa alla “*Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A*” (stagioni calcistiche 2010/2011 e 2011/2012).

L’articolo 25, comma 4, stabilisce anche che i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dell’organizzatore della competizione medesima (ad esempio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A nel caso del Campionato di Serie A) con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

L’Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito ai criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, nonché in relazione all’assenza di terzietà del soggetto preposto alla determinazione di tali criteri.

Con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, l’Autorità intende ribadire quanto affermato nell’indagine conoscitiva IC27 – *Settore del calcio professionistico*, in cui si sosteneva che “*la quota dei proventi destinata ad essere ripartita sulla base dei risultati sportivi conseguiti debba essere sufficientemente significativa, nell’ottica di tutelare, attraverso l’adozione di un sistema meritocratico, l’incentivo delle squadre ad effettuare buone prestazioni*” (cfr. punto 202, *Indagine Conoscitiva sul Settore del Calcio Professionistico*).

¹ Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall’articolo 26, comma 3, del Decreto, la quota relativa al bacino d’utenza tiene conto sia del numero di tifosi che del numero di abitanti del comune di riferimento della squadra.

Il settore calcistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta delle peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati, poiché i profitti realizzati dai *club* calcistici sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell'ipotesi in cui questa sia più intensa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell'evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall'evento sportivo.

La stessa teoria economica ha ampiamente rilevato come i profitti di una società sportiva dipendano dalla competitività dei concorrenti, atteso che – dal punto di vista dei tifosi consumatori – un evento sportivo ha una maggiore attrattiva in quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i *competitor*. Infatti, soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può essere incertezza in merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore attrattività delle competizioni sportive.

La remunerazione del merito sportivo agevolerebbe il conseguimento dell'equilibrio tra i partecipanti alle competizioni e stimolerebbe gli investimenti nello sport anche da parte di nuovi entranti. Per converso, qualora, la quota delle risorse sia allocata secondo criteri che premiano in buona parte la storia e la notorietà di un club, gli investimenti volti a sviluppare club minori per portarli a competere ad armi pari non potrebbero produrre un'adeguata remunerazione in tempi ragionevoli e, quindi, non verrebbero effettuati.

In questa prospettiva, non può, quindi, condividersi, in primo luogo, il riferimento contenuto nel Decreto agli articoli 25 e 26 sopra richiamati, secondo cui il “risultato sportivo” debba far riferimento anche ai risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947².

Inoltre, anche il riferimento al bacino d'utenza dei club non risulta direttamente riferibile al risultato sportivo. Il numero di spettatori cui può fare affidamento una società di calcio sfugge, infatti, alla logica meritocratica. Appare dunque necessario rivedere l'opportunità di mantenere tale criterio di ripartizione, o quanto meno di limitarne ulteriormente l'incidenza rispetto a quello del merito sportivo.

² Che sebbene previsto nella misura del 10%, per la prima ripartizione, di cui all'articolo 26, può costituire un parametro interpretativo del risultato sportivo per i criteri generali di cui all'articolo 25.

In relazione all'assenza di terzietà del soggetto preposto alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, si osserva che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la Lega)³, come noto, associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

La Lega, in quanto composta da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. La ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, dovrebbe, quindi, essere effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell'ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività dell'intero sistema calcistico.

Sarebbe, quindi, auspicabile, coerentemente con quanto affermato nella citata indagine conoscitiva IC27 – *Settore del calcio professionistico*⁴, l'individuazione di un soggetto terzo per stabilire la ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi al fine di garantirne una maggior equità e imparzialità.

L'Autorità auspica, quindi, che il quadro normativo in materia venga rivisto al fine di risolvere le criticità sopra indicate.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ Essa gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

⁴ Infatti al punto 200 della IC27 si legge che “Non convince, inoltre, la scelta di riconoscere il compito di individuare le regole di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita di tali diritti ai “soggetti preposti all'organizzazione della competizione sportiva”. Come si dirà meglio nella quarta sezione dell'indagine, le Leghe, in quanto composte da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non sono nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. Tenuto conto, inoltre, che il sistema di ripartizione delle risorse voluto dal legislatore mira a tutelare non solo gli interessi delle società di calcio minori, ma anche quelli del calcio in generale (avendo riguardo, tra l'altro, al settore giovanile e alle categorie inferiori), sarebbe preferibile che il compito di definire le regole della ripartizione siano attribuiti ad un soggetto terzo, che si trovi in una posizione di indipendenza rispetto agli interessi economici delle singole società professionistiche”.